

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 24 dicembre 2013

D.g.r. 20 dicembre 2013 - n. X/1189

Determinazioni in merito alla convenzione stipulata tra Regione Lombardia e associazione nazionale mutilati e invalidi di Lombardia per la realizzazione del servizio informativo sull'handicap, sulla disabilità e sull'invalidità denominato "Sportello Disabili" - Triennio 2011-2013 di cui alla d.g.r. IX/811 del 24 novembre 2010

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 13 febbraio 1990, n. 9 avente per oggetto «Disciplina delle pubblicazioni e delle iniziative di comunicazione ed informazione della Regione Lombardia»;

Richiamata in particolare la legge 7 giugno 2000, n. 150, «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», con la quale all'art. 2 si prevede che le Amministrazioni svolgano attività di informazione e di comunicazione, in particolare con la costituzione degli URP (Uffici Relazione con il pubblico) per offrire ai cittadini singoli o associati servizi di informazione e assistenza a garanzia dell'esercizio del diritto di informazione, di accesso e di partecipazione (di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 24 e successive modificazioni);

Viste:

- la d.g.r. nr. IX/182 del 30 giugno 2010 «Determinazioni in ordine alle modalità di assegnazione del servizio informativo sull'handicap, sulla disabilità e sull'invalidità denominato «Sportello disabili» - triennio 2011-2013 ed il d.d.g. 8 luglio 2010 nr. 6854 «Bando per l'assegnazione del servizio informativo sull'handicap, sulla disabilità e sull'invalidità»;
- la d.g.r. IX/811 del 24 novembre 2013 «Schema di Convenzione con l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili Lombardia» per la realizzazione del Servizio Informativo di Regione Lombardia per la realizzazione del Servizio Informativo di Regione Lombardia sull'handicap, sulla disabilità e sull'invalidità;

Considerato che:

- il servizio informativo erogato dallo Sportello disabilità ha registrato stabilità nell'affluenza delle persone al servizio, diversificazione di target e gradimento;
- Regione Lombardia in questi primi mesi della X legislatura ha particolarmente sottolineato l'attenzione, in tutti i provvedimenti adottati, a tutte le forme di fragilità e che di conseguenza risulta indispensabile la prosecuzione del servizio informativo per far conoscere questi provvedimenti ai cittadini interessati;
- Regione Lombardia, anche alla luce del ruolo che le singole Asl saranno chiamate ad assicurare, d'intesa con i Comuni, sta individuando i criteri più adeguati per rendere coerente il proprio servizio informativo dedicato alle persone con disabilità integrandolo con quello degli enti del sistema, così da renderlo rispondente all'evoluzione del modello organizzativo e alle fondamentali attività di presa in carico, fornendo precise informazioni sulle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie capaci di rispondere ai bisogni delle persone fragili;

Visti i seguenti atti di programmazione regionale:

- d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2010/2014» (PSSR) che, al capitolo «La rete dei servizi socio sanitari e territoriali», richiama la necessità dell'approccio multidisciplinare per la lettura dei bisogni complessi delle persone fragili al fine di promuovere risposte orientate alla presa in carico complessiva della persona e della sua famiglia e individua tra le azioni prioritarie quella di favorire la permanenza delle persone fragili nel proprio ambiente di vita;
- d.g.r. 15 dicembre 2010, n. 983 di adozione del Piano d'Azione Regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità 2010/2020 che individua tra gli obiettivi generali, da perseguire nell'area della salute e dell'assistenza, quello relativo al sostegno alla famiglia nell'accoglienza e nella cura;
- d.c.r. 9 luglio 2013, n. 78 «Programma regionale di sviluppo della X Legislatura» (PRS) che richiama la necessità di una rinnovata attenzione alle modalità di sostegno alla famiglia, al suo ruolo sociale e ai diversi bisogni dei suoi componenti, soprattutto in presenza di particolari situazioni di non autosufficienza e/o disabilità che impegnano le famiglie in modo considerevole sia dal punto di vista delle cure sia da quello economico;

Richiamati i seguenti provvedimenti regionali:

- d.g.r. 4 aprile 2012, n. 3239 «Linee guida per l'attivazione di sperimentazioni nell'ambito delle politiche di welfare»

che ha definito le linee di indirizzo per sperimentare nuovi modelli gestionali di miglioramento e sviluppo della rete delle unità d'offerta, individuando nel sostegno alle fragilità l'ambito privilegiato di sperimentazione e la successiva d.g.r. 25 luglio 2013, n. 499 che ha individuato le azioni migliorative di rafforzamento delle buone prassi realizzate, funzionali alla sistematizzazione di nuove unità d'offerta;

- d.g.r. 24 aprile 2013, n. 63 «Definizione degli obiettivi aziendali di interesse regionale dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e areu per l'anno 2013, nonché delle modalità di valutazione del loro raggiungimento» che, per l'area socio-sanitaria, prevede tra gli obiettivi dei Direttori Generali, almeno due azioni innovative coerenti con il Programma regionale di sviluppo con particolare riferimento alle persone fragili;
- d.g.r. 14 maggio 2013, n. 116 «Determinazioni in ordine all'istituzione del fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto d'indirizzo» che prevede di tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, agevolando e sostenendo armoniose relazioni familiari, pur in presenza di problematiche complesse derivanti da fragilità, ed individua tra i destinatari prioritari degli interventi:
 - Persone con gravi disabilità, con particolare riferimento ai minori;
 - Persone anziane fragili e non autosufficienti;
 - Persone affette da ludopatia;
 - Persone vittime di violenza con particolare riferimento ai minori e alle donne;
- d.g.r. 12 luglio 2013, n. 392 «Attivazione di interventi a sostegno delle famiglie con la presenza di persone con disabilità, con particolare riguardo ai disturbi pervasivi dello sviluppo e dello spettro autistico» che, nella cornice strategica delineata dalla succitata d.g.r. n. 116/2013, prevede l'attivazione della funzione di case management per sostenere le persone con disabilità nell'accesso ai servizi;
- d.g.r. 27 settembre 2013, n. 740 «Approvazione del programma operativo regionale in materia di gravi e gravissime disabilità di cui al fondo nazionale per le non autosufficienti anno 2013 e alla d.g.r. 2 agosto 2013, n. 590. Determinazioni conseguenti» che destina risorse per l'integrazione dei servizi sociali e socio-sanitari modellati sui bisogni e sui percorsi delle persone con disabilità grave e gravissima e persone anziane non autosufficienti, in un'ottica di budget di cura;

Preso atto dello schema di convenzione, parte integrante del presente atto (all.1), che disciplina il servizio fino al 30 aprile 2014 mantenendo le medesime condizioni previste nella convenzione prorogata;

Atteso che la proroga è attivata alle medesime condizioni previste nella convenzione prorogata e che pertanto il contributo regionale è determinato in mensilità sulla base della quota liquidata nel 2013, pari a €488.120,73, non sussistendo la necessità di spese di avvio del servizio e fermo restando l'onere a carico dell'ATS alla compartecipazione pari al 20%;

Dato atto quindi che il contributo regionale previsto per il periodo di proroga, si ritiene quantificato in una media mensile pari a € 40.676,80, massimo di €162.707,2 che trova copertura al cap. 13.01.104.8386 per le quote di competenza 2014;

Vista la l.r. 20/2008 e successive modifiche e integrazioni e i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, con particolare riferimento alla necessità di assicurare che il servizio prosegua senza soluzione di continuità, motivazioni che qui s'intendono integralmente riportate,

1. di stabilire la prosecuzione del servizio in corso in attesa dell'espletamento delle procedure per l'individuazione del nuovo soggetto esecutore;

2. di approvare l'allegato 1, parte integrante del presente atto «Schema di convenzione fino al 30 aprile 2014 per il prosieguo del servizio informativo sull'handicap, sulla disabilità e sull'invalidità di Regione Lombardia come da convenzione allegata alla d.g.r. IX/811 del 24 novembre 2010»;

3. di stabilire che la spesa prevista pari a € 40.676,80 mensili, per un massimo pari a €162.707,20 fino al 30 aprile 2013 tro-

va copertura al capitolo 13.01.104.8386 del bilancio regionale 2014 per le quote di competenza;

4. di stabilire che si provvederà all'impegno della spesa ed alla liquidazione delle somme spettanti ad ANMIC Lombardia con decreti del Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione e Governo delle Risorse della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato nei tempi e nei modi previsti dall'articolo 3 dello schema di convenzione di cui alla d.g.r. IX/811 del 24 novembre 2010»;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, e sul sito della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato ai sensi del d.lgs 33/2013, artt. 26 e 27, quale adempimento in tema di trasparenza.

Il segretario: Marco Pilloni

— • —

SCHEMA DI CONVENZIONE FINO AL 30.04.2014 PER IL PROSEGUITO DEL SERVIZIO INFORMATIVO SULL'HANDICAP, SULLA DISABILITÀ E SULL'INVALIDITÀ DI REGIONE LOMBARDIA COME DA CONVENZIONE ALLEGATA ALLA DGR IX/811 DEL 24.11.2010**CONVENZIONE**

tra

Regione Lombardia, c.f., P.IVA., per il tramite della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato, nella persona del Direttore Generale Dr. Giovanni Daverio, domiciliato per la carica in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1,

e

.....Presidente di ANMIC-Lombardia, c.f., nella persona del legale rappresentante Sig., domiciliato per la carica presso la sede legale in, capofila del partenariato costituitosi in ATS come da dichiarazione di intenti allegata alla domanda di partecipazione al bando,

Premesso quanto stabilito dalla DGR nr. del 20.12.2013 e presupposti provvedimenti tra cui DGR nr. IX/811 del 24.11.2010 "Schema di convenzione con l'associazione ANMIC Lombardia per la realizzazione del servizio informativo sull'handicap, sulla disabilità e sull'invalidità di Regione Lombardia (DGR XI/182 del 30.06.2010)" e DDG nr. 10233 del 11/10/2010, che ha assegnato l'incarico per il Servizio dello Sportello disabili di cui al bando sopra citato all'associazione ANMIC Lombardia, in partenariato con Aias Milano Onlus e Ledha Onlus, rinviando alla stipulazione di una convenzione la disciplina dei rapporti tra le parti, con particolare riguardo alla verifica ed alla valutazione delle attività previste nel progetto presentato ("Dall'informazione alla consapevolezza, dalla consapevolezza alla responsabilità"), nonché alle modalità di liquidazione del finanziamento disposto;

Richiamato quanto previsto nel succitato provvedimento del 20.12.2013 in punto di contenuti oggettivi e soggettivi legittimanti quanto in appresso

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. Regione Lombardia conviene con ANMIC Lombardia, (di seguito denominata esecutore), come da convenzione allegata alla DGR nr. IX/811 del 24.11.2010, il proseguimento del progetto per la realizzazione del servizio informativo sull'handicap, sulla disabilità e sull'invalidità (denominato di seguito "Sportello disabilità") di cui agli atti sopra citati.
2. L'esecutore si impegna a proseguire il servizio informativo previsto dalla convenzione di cui al precedente punto 1) a tutto il 30.04.2014.

Art. 2 – Esecutore e Referenti del progetto

1. L'esecutore mantiene le medesime obbligazioni assunte con la convenzione presupposta di cui a DGR nr. IX/811 del 24.11.2010.
2. L'esecutore in sede di firma per accettazione della presente, comunica a Regione Lombardia il nominativo del proprio referente in ordine alla gestione della presente convenzione.
3. Regione Lombardia individua come proprio referente la Dr.ssa Franca Alemanni, dirigente della Struttura Organizzazione e Comunicazione della DG Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato o dirigente delegato con espresso atto del Direttore Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato.

Art. 3 – Costi e modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo regionale per il periodo di proroga è determinato in € 40.676,80 mensili, cui il partenariato aggiungerà in fase di rendicontazione il cofinanziamento.
2. Il contributo sarà erogato, bimestralmente e al massimo per due bimestri, su richiesta dell'esecutore, dietro presentazione di idoneo documento contabile, con le seguenti modalità:
 - a) quote bimestrali posticipate, dietro presentazione della relazione delle attività svolte e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, corredate dalla relativa documentazione contabile a titolo di rimborso delle spese di gestione del servizio.

Art. 4 – Termini di efficacia della convenzione

1. L'efficacia della presente convenzione è limitata ad un termine massimo di 4 mesi, decorrente dal 1 gennaio 2014, ad ogni conseguente effetto.
2. In ogni caso l'efficacia della presente convenzione cesserà nel momento in cui si concluderà la procedura di selezione del nuovo esecutore a cura di Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato, anche prima del 30 aprile 2014, del che viene fatta espressa distinta accettazione da parte dell'esecutore ai sensi di Legge e Codice Civile, con particolare riferimento all'art. 1341 c.c.

Art. 5 Clausola di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla convenzione di cui alla DGR nr. IX/811 del 24.11.2010.

Letto, approvato e sottoscritto in il

.....
(firma)

.....
(firma)

Approvazione specifica

Ai sensi e per gli effetti di Legge e Codice Civile, con particolare riferimento all'art. 1341 c.c., si dichiara in qualità di esecutore di approvare specificatamente ed accettare in ogni sua parte tramite espressa sottoscrizione in calce quanto disposto dall'art. 4, co 2 della presente convenzione:

In ogni caso l'efficacia della presente convenzione cesserà nel momento in cui si concluderà la procedura di selezione del nuovo esecutore a cura di Regione Lombardia - Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato, anche prima del 30 aprile 2014

Letto, approvato e sottoscritto in il.....

.....
(firma)

.....
(firma)